

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
1165400589	INAIL- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	Alessandro	Pastorelli	03/06/1961	Dirigente	24/09/2013	SI	-	-	-	-	-	-

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	<p>Le azioni condotte nell'ultimo biennio finalizzate alla costruzione all'interno dell'Istituto di un sistema strutturato (organico e informatizzato) di prevenzione della corruzione hanno registrato il coinvolgimento attivo di tutte le Strutture, centrali e territoriali.</p> <p>Le attività per l'adozione e per la concreta attuazione del PTPC, - principale strumento programmatico per la costruzione e il funzionamento di detto sistema - sono state svolte con il contributo di un Gruppo di lavoro, coordinato dal RPC e composto da dirigenti di livello generale operanti a livello centrale e territoriale.</p> <p>Le analisi del rischio (risk assessment) e le misure adottate per contenerlo (risk mitigation sui processi e azioni di prevenzione trasversali) sono state oggetto di condivisione con tutte le Strutture, anche attraverso il coinvolgimento dei Referenti dell'anticorruzione.</p> <p>Nel corso del 2015, i Referenti hanno curato, attraverso tecniche audit (check list di verifica e reporting), due monitoraggi semestrali volti a verificare lo stato d'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC 2015-2017.</p> <p>Parte di tale monitoraggio è stato informatizzato e il relativo applicativo risulta oggi in grado - una volta verificata l'effettiva implementazione della misura di <i>mitigance</i> o di controllo - di procedere in automatico alla riponderazione e all'aggiornamento dei rischi connessi alle attività/fasi di processo considerate.</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	<p>Con riferimento alle misure di prevenzione indicate nel PTPC, e in particolare quelle programmate per l'anno 2015, sono state sostanzialmente attuate e non si sono ravvisate particolari criticità nel corso della loro realizzazione.</p> <p>Le attività di <i>risk management</i> programmate nel Piano hanno permesso di rilevare, anche sulla base degli esiti dei monitoraggi svolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un serio impegno delle Strutture nel portare avanti le azioni di mitigazione collegate alle aree a rischio corruzione mappate - per quanto riguarda le misure trasversali: l'esecuzione dei corsi di formazione pianificati nello stesso PTPC, il monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento, l'entrata in vigore della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>); il consolidamento del sistema dei controlli interni (di compliance e operativi) attraverso l'applicazione strutturata di tecniche di audit. <p>Nel corso del 2016 è programmata l'introduzione di una regolamentazione di dettaglio relativamente agli istituti del <i>pantonflage</i> e della rotazione del personale collegato con attività a rischio corruzione; istituti oggi già disciplinati nei principi e nei criteri informativi all'interno del Piano e nel Codice di comportamento.</p>

1.C	<p>Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>In linea con quanto previsto dalla legge e dalle indicazioni A.N.AC, il RPC ha assolto al proprio ruolo di coordinamento e impulso sia nella fase di predisposizione del PTPC 2015-2017 che in quella della sua concreta attuazione.</p> <p>Per quanto riguarda la fase istruttoria, oltre a raccogliere e analizzare i contributi provenienti dalla consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder, ha coordinato i lavori per l'acquisizione e l'elaborazione degli elementi necessari alla progettazione e stesura del Piano.</p> <p>Sotto il profilo dell'attuazione, nell'assolvere ad un ruolo di regia, ha collaborato alla definizione e alla verifica delle misure di prevenzione previste dal Piano.</p> <p>Il Responsabile ha svolto due monitoraggi semestrali sullo stato di attuazione delle attività di mitigazione del rischio individuate nel Piano, predisponendo al riguardo appositi report.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Nel complesso gli attori coinvolti nella realizzazione del Sistema per la prevenzione della corruzione hanno collaborato fattivamente con il RPC.</p> <p>Come già accaduto in occasione della prima stesura del Piano, anche nel 2015 alcune problematiche - che hanno fatto registrare rallentamenti sul <i>timing</i> prestabilito dal Piano - sono addebitabili per lo più a fattori oggettivi, come la complessità dell'organizzazione dell'Inail e l'incertezza applicativa derivante dalle novità normative in materia di anticorruzione.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

ID	Domanda	Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)	Ulteriori Informazioni (<i>Max 2000 caratteri</i>)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Sono stati svolti monitoraggi sull'attuazione delle misure di prevenzione - obbligatorie e ulteriori - indicate nel PTPC 2015-2017. Ciò è avvenuto, per un verso, attraverso l'ausilio di apposite griglie di riscontro (in parte informatizzate) distribuite presso le strutture centrali e periferiche dell'Istituto e compilate a cura dei Referenti dell'Anticorruzione, per l'altro, attraverso l'interlocuzione diretta con questi ultimi. Le griglie hanno avuto ad oggetto, per ogni attività a rischio mappata, la rilevazione dell'effettivo svolgimento dei controlli e lo stadio d'implementazione delle azioni di mitigazione collegate. Gli esiti di tali monitoraggi sono stati considerati (follow up) nell'ambito del processo di "miglioramento continuo" delle misure di prevenzione (per es. ai fini dell'aggiornamento del Codice di Comportamento, programmato per l'anno in corso)
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2015 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	L'integrazione è avvenuta: 1) sul piano metodologico e procedurale . In quanto per entrambi gli ambiti considerati (monitoraggi anticorruzione e controlli interni) sono state svolte verifiche con tecniche di audit (programmazione delle attività e individuazione dei contenuti, predisposizione check list mirate, elaborazione finding sheet, reporting, ecc.); 2) sul piano soggettivo . Sia nei monitoraggi anticorruzione che nei controlli interni viene coinvolta la dirigenza dell'Istituto ai più alti livelli.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si		
2.E.2	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati	X	La mappatura dei processi ha riguardato sostanzialmente le Direzioni Centrali di linea, sia quelle che governano attività "istituzionali" (Rapporto Assicurativo, Prevenzione, Prestazioni, Ricerca, Sovrintendenza Sanitaria Centrale), che quelle che governano attività "strumentali" (Programmazione Bilancio e Controllo, Organizzazione Digitale - acquisti IT, Acquisti, Risorse Umane, Patrimonio - appalti)

2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Il sistema di risk management che è stato impiantato negli ultimi due anni risulta coerente con le indicazioni fornite dal PNA e dal suo Aggiornamento 2015, nonché con gli standard metodologici internazionali in materia. Il modello di prevenzione dei rischi legati alla corruzione rientra in un più vasto e integrato sistema di gestione della "Sicurezza INAIL", il cui completamento è previsto entro il 2017.
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Si	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Tutti i processi all'interno delle aree istituzionali e la gran parte dei processi afferenti le aree strumentali risultano altamente informatizzati. Gli applicativi usati garantiscono il rigoroso rispetto della sequenza procedurale che informa le attività nelle quali ciascun processo si articola, permettendone la costante tracciabilità. Ciò consente di impedire accessi non autorizzati, controllo degli accessi anche in rapporto agli indirizzi IP delle postazioni di lavoro, di rilevare eventuali deviazioni dal flusso e di individuare i relativi responsabili. Al fine di consolidare la sicurezza delle informazioni in termini di riservatezza, integrità e disponibilità delle stesse, l'Inail ha attuato una serie di interventi in relazione alle potenziali minacce che possono pregiudicare il mantenimento delle suddette proprietà: siano tali minacce interne e/o esterne, deliberate e/o accidentali. Sulla base delle normative vigenti, degli indirizzi strategici dell'Ente, dei risultati delle analisi dei rischi (tecnologici e informativi) svolte negli anni, nonché delle attività per la gestione degli incidenti di sicurezza, l'Inail ha individuato e posto in essere nel tempo una serie di politiche e misure per la tutela del Sistema Informativo, mettendo a punto criteri, regole e procedure, nonché dotandosi di vari sistemi e apparati che ne consentono la gestione e l'amministrazione.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		

3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		<p>Per quanto concerne le misure di salvaguardia della trasparenza, sono adeguatamente pubblicati i dati ex art. 1, c. 32 legge n. 190/2012, i nominativi di commissari esterni e consulenti e il calendario delle sedute di gara.</p> <p>In merito alla sicurezza fisica e tracciabilità degli atti di gara, sono adottate direttive ad hoc per la conservazione degli archivi e menzionati nei verbali le misure adottate per garantire l'integrità delle buste. Sono, inoltre, utilizzati applicativi informatici idonei a garantire l'assegnazione univoca del CIG al responsabile del procedimento, il tracking della procedura e il controllo del formato con cui devono essere pubblicate le informazioni.</p> <p>Relativamente ai requisiti dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, il responsabile del procedimento attesta nel corpo del provvedimento di affidamento l'assenza di conflitto di interessi; per le gare di importo più rilevante il RP acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte di ciascun componente e la DC Risorse Umane verifica la sussistenza di tali requisiti per i dirigenti preposti al RUP.</p> <p>Sono state attuate misure idonee a documentare e verificare le offerte anomale: individuazione ed esclusione delle offerte anomale ("taglio delle ali"); verifiche effettuate presso la Camera di Commercio in caso di offerte similari o con firmatari dello stesso cognome; controllo preliminare antimafia; verifiche incrociate di documentazione e dati presentati dai partecipanti presso diverse strutture pubbliche.</p> <p>Risulta, infine, implementato un robusto sistema informatizzato di internal auditing (compliance e operativo) tra le cui aree di intervento vi è anche quella relativa a contratti e appalti. In particolare anche con riferimento a quest'ultima area sono stati elaborati appositi strumenti e procedure operative (check list, schemi di finding sheet, schemi di working papers, reporting, ecc.) per supportare i controlli di linea affidati ai dirigenti e i controlli di parte III affidati al Servizio Ispettorato interno. Nel corso del 2016 verranno implementate procedure di internal auditing di parte II (sui fornitori) e consolidate quelle afferenti l'area economico finanziaria. Inoltre, è in corso la messa in esercizio di uno specifico software per l'analisi statistica dell'asset dati (stock e flusso) dell'Istituto, generato dalle procedure operative e dai sistemi di controllo interno. Con l'ausilio di tale applicativo nel corso del 2016 saranno intercettati, analizzati e valutati - in ottica predittiva - valori qualitativi e quantitativi concernenti le attività istituzionali che si ritengono anomali ovvero che presentano scostamenti "alert" rispetto a grandezze standard di riferimento previamente individuate. Tali anomalie e scostamenti, considerati quali fenomeni sintomatici di potenziali irregolarità, costituiranno elementi d'attenzione nell'ambito di una pianificazione mirata delle attività ispettive. I controlli interni consentono di individuare criticità e affinare le misure di prevenzione; gli applicativi informati garantiscono la tempestività degli adempimenti e il contenimento significativo dell'errore umano</p>
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	La gran parte dei flussi di dati e informazioni che alimentano le sezioni e sottosezioni dell'area "Amministrazione Trasparente" sono gestiti attraverso sistemi informatizzati. In particolare, per quanto riguarda l' automatizzazione degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di alcune sezioni come "consulenti e collaboratori" e "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", è stato sviluppato un particolare software, denominato CAT, il quale permette, attraverso dei connettori informatici di attingere dati e documenti direttamente dai data base dell'Istituto e collocarli nell'area "Amministrazione Trasparente", senza alcune trattamenti da parte degli operatori, salvo steps di verifica e validazione affidati agli Owners e alla funzione comunicazione. Entro la fine del 2016 è prevista l'automatizzazione per la quasi totalità degli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013.
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
4.B.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	X	Nel corso del 2015 sono pervenute n. 6 richieste di accesso civico. Una delle quali ha dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.
4.B.2	No		
4.C	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Sulla base di quanto programmato nel PITPC 2015-2017, sono stati effettuati due monitoraggi semestrali sullo stato dell'arte degli adempimenti agli obblighi di pubblicazione, il secondo dei quali (al 31.12.2015) è ancora in corso. Il report concernente gli esiti del monitoraggio è pubblicato sulla intranet dell'Istituto affinché gli stakeholder interni ed esterni possano prenderne visione (questi ultimi sono i rappresentanti delle parti sociali - sindacati dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi dei datori di lavoro, ecc. - e degli utenti - associazioni che rappresentano gli infortunati, i tecnopatici, gli assicurati - che sono presenti in organi/comitati dell'Istituto e che hanno accesso alla intranet).
4.C.2	No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.D	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		In ordine agli adempimenti previsti dalla normativa in tema di pubblicazioni sul sito istituzionale, allo stato attuale, risulta che le procedure di gestione ad essi dedicate solo in parte siano state automatizzate. Tuttavia, come detto sopra, è in corso di realizzazione uno specifico progetto che, per la fine del corrente anno, dovrebbe consentire la pubblicazione automatizzata (cioè senza l'intervento dell'operatore) della quasi totalità delle informazioni previste dalla legge.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		

5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	X	
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:		In materia di anticorruzione e trasparenza, durante il 2015 è proseguita ed è stata completata l'erogazione di corsi di formazione di carattere generale a tutto il personale dell'Istituto, con modalità e-learning (WBT) . Inoltre, nel mese di gennaio sono stati erogati corsi di formazione specialistica ai responsabili di processo della Direzione Generale impegnati nelle aree a elevato rischio corruzione. Successivamente, nel mese di febbraio e nel mese di marzo, sono stati realizzati due percorsi formativi rivolti ai dirigenti ispettori e loro collaboratori in materia di gestione del personale e di contrattualistica pubblica. A novembre 2015 si sono svolte, sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, due edizioni di un seminario a carattere formativo con i Referenti dell'anticorruzione, interessando il personale della Direzione Generale. Sempre per l'anno 2015 è stato effettuato un intervento formativo, rivolto agli auditor regionali, sulle tematiche specifiche delle funzioni di audit e sull'utilizzo della procedura "Arco" per la gestione delle attività di verifica.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	9255	Al 31 dicembre 2015 - comprende EPNE-RICERCA- CCNL privat.- 1 TD
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	168	complessivo I e II fascia - compr. 1 fuori ruolo e 2 Dir Metalm.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	9087	
6.B	Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	41	3 Dir. I fascia - 38 Dir. II fascia (compr. Prom. In I fascia)
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2015)		
6.C.1	Sì	X	
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:	Sono state acquisite nel corso del 2015 tutte le dichiarazioni di insussistenza sulle cause di inconferibilità relative agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, sottoscritte dai dirigenti destinatari degli incarichi. Sono in fase di predisposizione le procedure da adottare nel corso del 2016 per le verifiche a campione su tali dichiarazioni	
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		

7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali:		In considerazione della completa acquisizione delle dichiarazioni rilasciate sotto la propria responsabilità dagli interessati e dei controlli sulle stesse in corso di implementazione, la misura in oggetto si ritiene adeguatamente sviluppata.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:	Sono state acquisite nel 2015 le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, sottoscritte dai dirigenti destinatari degli incarichi. Sono in fase di predisposizione le procedure da adottare nel corso del 2016 per le verifiche a campione su tali dichiarazioni	
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		In considerazione della completa acquisizione delle dichiarazioni rilasciate sotto la propria responsabilità dagli interessati e dei controlli sulle stesse in corso di implementazione, la misura in oggetto si ritiene adeguatamente sviluppata.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato	X	
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		

10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) è stato disciplinato nel PTPC 2014-2016, nel PTPC 2015-2017, nel Codice di Comportamento e con apposita Circolare dell'Istituto (n. 64/2015). Sono allo studio accorgimenti tecnologici (sistemi di crittografia del flusso comunicativo tra i soggetti coinvolti e sicurezza documentale) per innalzare il livello di garanzia dell'anonimato del segnalante.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Il Codice di comportamento è stato adottato lo scorso anno a seguito di un iter procedurale che ha visto la partecipazione di tutti gli stakeholder dell'Istituto. Il provvedimento ha trovato subito concreta e efficace attuazione. In un'ottica di continuo miglioramento della disciplina in esso contenuta e di costante sintonizzazione con le mutevoli realtà gestionali, il Codice potrà essere oggetto di aggiornamento nel corso del 2016
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	10	10 segnalazioni 9 procedimenti avviati
12.A.2	No		
12.B	Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	13	Non solo reati contro la PA ma anche altri reati

12.B.2	No		
12.C	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:	X	
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)	NO	No, perché non sono ancora conclusi
12.D	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	8	Per i procedimenti indicati non è stata ancora formulata l'imputazione da parte della Procura per cui non sono ancora individuabili i reati specifici
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, altro (specificare quali)	1 per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Reato esterno, in servizio presso altra PA
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):	7 procedimenti dipendenti amministrativi area Lavoratori	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	X	

13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No		
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Nel corso del 2015, le misure di prevenzione e controllo, indicate e/o regolamentate, nei precedenti PTPC 2014-2016 e 2015-2017 hanno fatto registrare un elevato grado di implementazione. In relazione alle stesse misure, al fine di accrescerne il grado di efficacia, nell'ambito del PTPC 2016-2018, sono stati programmati i necessari interventi di completamento, aggiornamento e ricalibratura.

I PRINCIPALI REATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEI PRIVATI ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ A DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice Penale – Libro II - Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 357	<p align="center">Nozione del pubblico ufficiale</p> <p>Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.</p>	
Art. 358	<p align="center">Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.</p>	
Art. 359	<p align="center">Persone esercenti un servizio di pubblica necessità</p> <p>Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:</p> <p>1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;</p> <p>2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.</p>	
<p>Art. 360</p>	<p>Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.</p> <p>Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.</p>	
<p>Art. 314</p>	<p>Peculato</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È punito con la reclusione da quattro (2) a dieci anni e sei mesi (3).</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (4).</p>	<p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (1)</p> <p><i>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 314, primo comma, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</i></p> <p>(1) Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</p> <p>(2) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima di reclusione da tre a quattro anni</p> <p>(3) L'art. 1, c. 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena massima di reclusione da dieci anni a dieci anni e sei mesi.</p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		(4) C.d Peculato d'uso
Art. 316	<p align="center">Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	
Art.316 ter	<p align="center">Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (2), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.</p> <p>Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 316 ter, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</p> <p>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</p> <p>(2) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>
Art. 317	<p align="center">Concussione (3)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (4) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 317, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</p> <p>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3</p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<p>anni)</p> <p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (2)</p> <p>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 317, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</p> <p>(2) Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</p> <p>(3) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava:</p> <p>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."</p> <p>(4) L'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69 ha nuovamente esteso la fattispecie di reato all'incaricato di pubblico servizio</p>
Art. 317 bis	<p>Pene accessorie</p> <p>La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.</p>	<p>(1) Reati di peculato e concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Le parole: "319 e 319 ter" sono state inserite dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190</p>
Art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione (3)	Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni (4).</p>	<p>pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 318, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) <i>L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p> <p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (2)</p> <p><i>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 318, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</i></p> <p>(2) <i>Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</i></p> <p>(3) <i>Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come:</i></p> <p><i>“Corruzione per un atto d'ufficio” e il testo recitava:</i></p> <p><i>“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<p><i>pena è della reclusione fino a un anno."</i></p> <p>(4) <i>L'art. 1, c. 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena massima di reclusione da cinque anni a sei anni</i></p>
<p>Art. 319</p>	<p style="text-align: center;">Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (3)</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 319, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) <i>L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p> <p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (2)</p> <p><i>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 319, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</i></p> <p>(2) <i>Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</i></p> <p>(3) <i>L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (2 anni) e massima (5 anni) di reclusione</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<i>L'art. 1, c. 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena minima (4 anni) e massima (8 anni) di reclusione</i>
Art. 319 bis	<p style="text-align: center;">Circostanze aggravanti</p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 319 bis, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p><i>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p>
Art. 319 ter	<p style="text-align: center;">Corruzione in atti giudiziari</p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (2)</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni (3); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto (4) a venti anni.</p>	<p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (1)</p> <p><i>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 319 ter, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</i></p> <p><i>(1) Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</i></p> <p><i>(2) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (3 anni) e massima (8 anni) di reclusione</i></p> <p><i>L'art. 1, c. 1, lett. g) n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 ha</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<p><i>innalzato la pena minima (4 anni) e massima (10 anni) di reclusione</i></p> <p>(3) <i>L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima precedentemente fissata in 4 anni</i></p> <p><i>L'art. 1, c. 1, lett. g) n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena minima (5 anni) e massima (12 anni) di reclusione</i></p> <p>(4) <i>L'art. 1, c. 1, lett. g) n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena minima (6 anni) di reclusione</i></p>
<p>Art. 319 quater</p>	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (3)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (4).</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) <i>L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p> <p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (2)</p> <p><i>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 319 quater, primo comma, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</i></p> <p>(2) <i>Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n.</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<p>97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69</p> <p>(3) Questa norma è stata introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190</p> <p>(4) L'art. 1, c. 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la pena minima (3 anni) e massima (8 anni) di reclusione</p>
<p>Art. 320</p>	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (3)</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 320, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</p> <p>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</p> <p>Art. 32-quinquies. (Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego) (2)</p> <p>Salvo che il reato commesso comporti l'interdizione dai pubblici uffici, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 320, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica</p> <p>(2) Norma introdotta dall'art. 5, c. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, modificato dall'art. 1, c. 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, c. 1, lett.</p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
		<p>b), L. 27 maggio 2015, n. 69</p> <p>(3) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava:</p> <p><i>"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato"</i></p>
<p>Art. 321</p>	<p style="text-align: center;">Pene per il corruttore</p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 321, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</p>
<p>Art. 322</p>	<p style="text-align: center;">Istigazione alla corruzione</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (2)</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 322, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (3)</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>(2) <i>Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava:</i></p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."</i></p> <p>(3) <i>Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava:</i></p> <p><i>"La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."</i></p>
<p>Art. 322 bis</p>	<p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (2)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (3), si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 322 bis, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p>(1) <i>L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p> <p>(2) <i>Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come:</i></p> <p><i>"Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (4).</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (5) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	<p><i>corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p> <p>(3) <i>Si tratta dei reati di: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e istigazione alla corruzione</i></p> <p>(4) <i>Comma introdotto dall'art. 10, c. 1, lett. a) L 20 dicembre 2012, n. 237</i></p> <p>(5) <i>Si tratta delle pene previste per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, per il corruttore e per chi istiga alla corruzione.</i></p> <p><i>L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto le parole: "articoli 319-quater, secondo comma"</i></p>
Art. 322 ter	<p style="text-align: center;">Confisca</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati</p>	<p>(1) <i>L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto le seguenti parole: "o profitto"</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.</p> <p>Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.</p>	
Art. 322 quater	<p style="text-align: center;">Riparazione pecuniaria (1)</p> <p>Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.</p>	<p>(1) <i>Norma introdotta dall'art. 4, c. 1, lett. a) L 27 maggio 2015, n. 69</i></p>
Art. 323	<p style="text-align: center;">Abuso di ufficio</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del</p>	<p>(2) <i>Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, la pena minima era pari a 6 mesi di reclusione e la massima a 3 anni</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	
Art. 323 bis	<p style="text-align: center;">Circostanze attenuanti (1)</p> <p>Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (2) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.</p> <p>Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. (3)</p>	<p>(1) <i>Rubrica modificata dall'art. 1, c. 1, lett. i) n. 2 L 27 maggio 2015, n. 69</i></p> <p>(2) <i>L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto le seguenti parole: "319-quater"</i></p> <p>(3) <i>Comma introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. i) n. 1 L 27 maggio 2015, n. 69</i></p>
Art. 325	<p>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.</p>	
Art. 326	<p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.</p>	
Art. 328	<p style="text-align: center;">Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</p> <p>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>	
Art. 340	<p style="text-align: center;">Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.</p> <p>I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	
Art. 346 bis	<p style="text-align: center;">Traffico di influenze illecite (1)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter (2), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato</p>	<p>(1) Norma introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190</p> <p>(2) Reati di corruzione per un atto contrario ai doveri</p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
	<p>di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>	<p><i>d'ufficio e corruzione in atti giudiziari.</i></p>
Art. 347	<p style="text-align: center;">Usurpazione di funzioni pubbliche</p> <p>Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.</p> <p>La condanna importa la pubblicazione della sentenza.</p>	
Art. 349	<p style="text-align: center;">Violazione di sigilli</p> <p>Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.</p> <p>Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 3.098,00.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 350	<p style="text-align: center;">Agevolazione colposa</p> <p>Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 929,00.</p>	
Art. 353	<p style="text-align: center;">Turbata libertà degli incanti</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.</p>	<p>Art. 32-quater. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)</p> <p><i>Ogni condanna per il delitto previsto dall'articolo 353 bis, commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (1)</i></p> <p><i>(1) L'art. 1, c. 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69 ha innalzato la durata massima della pena accessoria (3 anni)</i></p>
Art. 353 bis	<p style="text-align: center;">Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.</p>	<p><i>Norma introdotta ex novo dall'art. 10 della L. 13 agosto 2010 n. 136</i></p>

Codice Penale – Libro II - Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica - Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 468	<p>Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti</p> <p>Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.</p>	
Art. 469	<p>Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione</p> <p>Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>	
Art. 470	<p>Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 471	<p style="text-align: center;">Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.</p> <p>Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.</p>	

Codice Penale – Libro II - Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica - Capo III - Della falsità in atti

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 476	<p>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>	
Art. 477	<p>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
<p>Art. 478</p>	<p>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</p> <p>Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>	
<p>Art. 479</p>	<p>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 (1).</p>	<p><i>(1) Reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i></p>
<p>Art. 480</p>	<p>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 481	<p>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</p> <p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.</p> <p>Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>	
Art. 482	<p>Falsità materiale commessa dal privato</p> <p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 (1) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>	<p>(1) <i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i></p>
Art. 483	<p>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>	
Art. 487	<p>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>	<p>(1) <i>Reclusione da tre a dieci anni; reclusione da tre mesi a due anni</i></p>

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 488	<p>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>	
Art. 489	<p>Uso di atto falso.</p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p>Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>	
Art. 490	<p>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.</p> <p>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p>	Reclusione da tre a dieci anni, reclusione da sei mesi a tre anni
Art. 491	<p>Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.</p> <p>Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.</p> <p>Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.</p>	

Articolo CP	Testo vigente	Note
Art. 491 bis	<p style="text-align: center;">Documenti informatici.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	
Art. 492	<p style="text-align: center;">Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.</p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>	
Art. 493	<p style="text-align: center;">Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.</p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>	

SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI RISCHI LEGATI A CORRUZIONE, ERRORI OPERATIVI E COMPLIANCE

Fondamenti metodologici


1. La propedeutica mappatura dei processi

Ai fini dell'individuazione delle attività a rischio corruzione, della loro valutazione, nonché dello sviluppo delle più idonee misure di prevenzione, la mappatura dei processi fornisce le informazioni indispensabili.

Di seguito è illustrato uno schema generale della mappatura svolta, già inserita in un apposito database dell'Istituto (*Figura 1*).

Catena del valore


(Figura 1)



Si illustra, altresì, la strutturazione delle analisi che, partendo da una classificazione dei rischi (tassonomia, *Figura 2*), ricostruisce i flussi di processo (*Figura 3*) e individua il connesso sistema di rischi e controlli (*Figura 4*).


Tassonomia

(Figura 2)




Flussi di processo

(Figura 3)



Rischi e controlli

(Figura 4)

**2. La tassonomia dei processi e dei rischi**

L'applicazione della metodologia definita nel "Sistema di monitoraggio e gestione dei rischi legati a corruzione, errori operativi e *compliance*" si è basata sull'elaborazione di due strutture logico/informative: la tassonomia dei rischi, intesa come catalogo di rischi classificati per tipologie omogenee e scomposti secondo logiche di coerenza, e la tassonomia dei processi ovvero un catalogo di processi suddivisi per aree omogenee di attività e scomposti in più livelli.

- La tassonomia dei rischi di corruzione, frode, *maladministration* e operativi è stata sviluppata tramite l'utilizzo di diverse fonti, interne ed esterne allo stesso Istituto; in particolare attraverso:
 - l'elenco dei rischi individuati dal Piano Nazionale Anticorruzione e dall'Aggiornamento al Piano stesso;
 - i rischi individuati dalle Direzioni Centrali e tipici delle loro attività.

La tassonomia dei rischi è stata costruita su quattro livelli: Macro-Rischio, Rischio, Rischio Elementare, Fattispecie.

- La tassonomia dei processi, laddove non presente nei casi di alcune Direzioni Centrali, è stata sviluppata attraverso un lavoro di mappatura e analisi, attraverso la consultazione del "Manuale delle procedure operative" della Direzione Centrale Organizzazione (ora DCOD) e interviste dirette con i Responsabili delle Direzioni competenti, precedute da un'attenta analisi del contesto interno ed esterno nel

quale i processi e le attività descritti si collocano. A tal fine si è fatto anche ricorso alle indagini contenute in documenti ufficiali adottati dall'Istituto, quali il Piano della performance (PP) e la Relazione Annuale del Presidente.

Come per la tassonomia dei rischi, anche quella dei processi è stata costruita su più livelli: Macroprocesso, Processo, Sottoprocesso e Attività.


L'incrocio dell'ultimo livello della tassonomia dei rischi (fattispecie) con il livello ritenuto utile della tassonomia dei processi (sottoprocesso) individua le cosiddette Aree di Rischio sulle quali sono state effettuate le valutazioni di Rischio Lordo e Residuo.

Nello specifico, sono state individuate 198 diverse fattispecie di rischio che, incrociate con le attività delle Direzioni analizzate, hanno individuato 2099 aree di rischio, tutte valutate o aggiornate e confermate nel 2015.

3. Criteri di valutazione del rischio

In continuità con le valutazioni fatte nel 2014 (e riportate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017) la metodologia di valutazione dei rischi applicata nel 2015 è di tipo quali-quantitativo, in grado cioè di combinare l'associazione di un giudizio sui singoli elementi analizzati con un valore numerico che genera relazioni matematiche.

Gli elementi sottoposti a valutazione quali-quantitativa sono riportati nello schema seguente:



La Frequenza (F), cioè la possibilità di accadimento della fattispecie di rischio all'interno del sottoprocesso/attività associato/a, è stata valutata privilegiando un parametro oggettivo, ma ha previsto anche alcune letture alternative che hanno consentito di pervenire a un valore numerico di sintesi.

L'Impatto (I) è stato valutato in funzione alla perdita economico-patrimoniale attesa e potenziale derivante dall'accadimento della fattispecie di rischio, tenendo conto anche dell'impatto reputazionale relativo all'eco mediatica derivante dalla diffusione dell'informazione dell'evento rischioso.

A ciascun rischio valutato è stato associato un valore potenziale, detto Rischio Lordo o Rischio Inerente, ottenuto dall'incrocio dei valori della Frequenza (F) e dell'Impatto (I):

$$RL = F * I$$

Per ottenere il livello di esposizione reale, ciascuna Direzione coinvolta ha valutato, per ogni rischio analizzato, il livello di efficacia del controllo, contromisura o presidio, al quale è stata associata una percentuale di abbattimento sul Rischio Lordo.

La scala di valutazione dell'efficacia dei controlli, contromisure e presidi è la seguente:

Giudizio	Descrizione del Controllo/delle Contromisure	%
EFFICACE	E' in grado di mitigare quasi completamente il rischio (fino al 90% delle potenziali situazioni di rischio)	90
ABBASTANZA EFFICACE	E' in grado di mitigare la maggior parte del rischio (fino al 70% delle potenziali situazioni di rischio)	70
PARZIALMENTE EFFICACE	E' in grado di mitigare il rischio solo in parte (fino al 45% delle potenziali situazioni di rischio)	45
INEFFICACE	E' in grado di mitigare il rischio in un numero limitato di casi (fino al 20% delle potenziali situazioni di rischio)	20
ASSENTE	Controllo non presente o non in grado di mitigare il rischio in nessun caso	0

Il Rischio Residuo o Rischio Netto, cioè la quota di rischio non mitigata nonostante l'applicazione dei controlli (C), è stato determinato attraverso la formula:

$$RR = RL * (1 - C/100)$$

La tabella che segue riporta le possibili risultanti di Rischio Residuo partendo dalle valutazioni effettuate per i Rischi Lordi e per i diversi livelli di efficacia dei controlli:

RISCHIO LORDO		Controllo %				
		90	70	45	20	0
Score	Giudizio	EFFICACE	ABBASTANZA EFFICACE	PARZIALMENTE EFFICACE	INEFFICACE	ASSENTE
1	MOLTO ALTO	0,10	0,30	0,55	0,80	1,00
1	MOLTO ALTO	0,10	0,30	0,55	0,80	1,00
1	MOLTO ALTO	0,10	0,30	0,55	0,80	1,00
1	MOLTO ALTO	0,10	0,30	0,55	0,80	1,00
0,8	MOLTO ALTO	0,08	0,24	0,44	0,64	0,80
0,6	ALTO	0,06	0,18	0,33	0,48	0,60
0,56	ALTO	0,06	0,17	0,31	0,45	0,56
0,42	ALTO	0,04	0,13	0,23	0,34	0,42
0,4	MEDIO ALTO	0,04	0,12	0,22	0,32	0,40
0,36	MEDIO ALTO	0,04	0,11	0,20	0,29	0,36
0,28	MEDIO ALTO	0,03	0,08	0,15	0,22	0,28
0,27	MEDIO ALTO	0,03	0,08	0,15	0,22	0,27
0,2	MEDIO	0,02	0,06	0,11	0,16	0,20
0,18	MEDIO	0,02	0,05	0,10	0,14	0,18
0,16	MEDIO	0,02	0,05	0,09	0,13	0,16
0,14	MEDIO	0,01	0,04	0,08	0,11	0,14
0,12	MEDIO	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12
0,09	BASSO	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09
0,08	BASSO	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08
0,04	BASSO	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04

Il valore conseguente colloca il Rischio Residuo all'interno di una delle seguenti classi:

Rischio non presidiato	0,71-1
Rischio prevalentemente non presidiato	0,41-0,70
Rischio parzialmente presidiato	0,21-0,40
Rischio sostanzialmente presidiato	0,11-0,20
Rischio presidiato	0,01-0,10
Assente	0

- classe “Rischio non presidiato”: il Rischio Inerente è molto alto e le tecniche di controllo in essere sono assenti o inadeguate a monitorare o a ridurre il rischio a un livello accettabile;
- classe “Rischio prevalentemente non presidiato”: il Rischio Inerente è molto alto o alto e le tecniche di controllo in essere sono assenti, inadeguate o in prevalenza inadeguate e quindi non sono idonee a monitorare o a ridurre il rischio a un livello accettabile;
- classe “Rischio parzialmente presidiato”: il Rischio Inerente è molto alto, alto o medio alto e le tecniche di controllo in essere sono in prevalenza inadeguate e quindi non sono idonee a monitorare o a ricondurre il rischio a un livello accettabile;
- classe “Rischio sostanzialmente presidiato”: il Rischio Inerente è alto o medio alto e le tecniche di controllo in essere sono sostanzialmente idonee, a presidiarlo, rendendolo accettabile, fermi restando possibili suggerimenti per il loro affinamento;
- classe “Rischio presidiato”: le tecniche di controllo sono correlate al rischio da presidiare e quindi il Rischio Residuo è accettabile.

4. Schede di monitoraggio per la verifica dell’attuazione delle azioni di prevenzione previste nel PTPC

Per quanto riguarda le Direzioni Centrali, le schede di monitoraggio sono state strutturate come di seguito riportato:

Scheda per la gestione delle azioni di mitigazione

1	2	3	4	5			6	7
Item n. AREA	ATTIVITA		MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO/ CONTROLLO SUL FLUSSO PROCEDURALE	Nello svolgimento delle attività indicate nelle colonna 2 e 3, la misura indicata nella colonna 4 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI. OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
	MACRO AREA	FUNZIONI		Si	No	In parte (%)		

Per quanto riguarda le Direzioni Regionali, oltre al suddetto modello per la rilevazione del grado di realizzazione delle misure di *risk mitigation*, è stata predisposta una scheda per la rilevazione di specifici indicatori di rischio, i cui valori di riferimento sono già presidiati dal sistema di controllo di gestione. Per tali indicatori sono predeterminati i valori massimi di scostamento dal target il cui superamento potrebbe essere considerato un *alert* sintomatico di *mala gestio*, o comunque un evento meritevole di attenzione.

Scheda per l’osservazione degli indicatori di rischio

Item n.	Descrizione e Attività	Processo	Descrizione Indicatore	Algoritmo	Finalità dell'indicatore in rapporto all'evento rischioso esaminato (Razionale)	Valore standard di riferimento	Valore Rilevato	Scarto Alert % rispetto allo Standard (= 100)	Presenza della criticità	
									SI	NO


Le misure di contenimento dei rischi hanno tenuto conto delle attività di prevenzione obbligatorie desunte dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché di tutte quelle ulteriori ricavabili dall'esperienza degli operatori.

DC Patrimonio - assessment 2015
rappresentazione di sintesi in % e in valore


Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara	0%	0%	100%	0%	0%	3%
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	42%	4%	39%	15%	0%	37%
	Lavori in economia mediante affidamento diretto	86%	7%	7%	0%	0%	20%
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	29%	4%	46%	21%	0%	40%
Totale per Grado di esposizione al rischio		45%	4%	37%	14%	0%	100%

Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara	0	0	2	0	0	2
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	11	1	10	4	0	26
	Lavori in economia mediante affidamento diretto	12	1	1	0	0	14
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	8	1	13	6	0	28
Totale per Grado di esposizione al rischio		31	3	26	10	0	70


Grado di esposizione al rischio complessivo




**Programmazione Annuale
delle procedure di gara**



**Appalto lavori con gara
ad evidenza pubblica**



**Lavori in economia mediante
affidamento diretto**



**Cottimo fiduciario e procedura
negoziata senza bando**

